

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza e del nuovo impianto di depurazione, presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in via del Rio n. 336, presentato dalle società AVI.COOP S.c.a. e GE.SCO S.r.l. in Comune di Cesena, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 3.A., 3.B. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

1. deve essere garantito un collegamento con via del Rio, da asservire all'uso pubblico come tutto il parcheggio;
2. in fase esecutiva i posti auto dovranno essere separati da posti riservati alle moto mediante l'utilizzo di un cordolo, così da evitare collisioni durante le manovre;
3. come prescritto nell'art. 39.05 delle NdA, per il 2° stralcio, dovrà essere realizzata idonea fascia di mitigazione di profondità 7 m verso il confine di proprietà (lato Est) applicando le indicazioni di cui all'appendice 1 degli allegati normativi al PRG, con esclusione della fascia di rispetto del Rio dell'Acqua nella posizione di cui al progetto approvato con Permesso di Costruire n. 116 del 16/09/2016 e variante Permesso di Costruire n. 25 del 09/05/2016, attualmente in corso di realizzazione ed oggetto di autorizzazione idraulica con determina della Regione Emilia-Romagna (su proposta del Servizio tecnico di Bacino Romagna) n. 6615 del 10/06/2013 e successive varianti non sostanziali.

Al fine di ottemperare alla realizzazione della mitigazione, non si esclude la possibilità di ricomprendere nei 7 m di tale fascia, entrambi gli spazi laterali al manufatto del canale, nel caso in cui venissero debitamente piantumati secondo le indicazioni del PRG, previa approvazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ente competente per il nuovo corso del Rio dell'Acqua. Tale soluzione sarà da valutarsi in fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio.

In prossimità della zona di movimentazione degli autoarticolati è possibile ritenere assoluta la mitigazione al netto della viabilità.

4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nei punti definiti dalla planimetria presentata (*ALL. 3D2 Planimetria Generale deposito materie, sostanze, sottoprodotti, rifiuti*), inoltre la modalità di stoccaggio deve essere tale da impedire la possibilità di interazione dei rifiuti con l'ambiente (contenitori a tenuta, dispositivi per i rifiuti umidi atti a prevenire eventuali sversamenti, etc.);
5. per quanto riguarda le interferenze del progetto con il torrente Rio dell'Acqua dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni presentate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:
 - a) l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati;
 - b) il presente nulla-osta avrà la stessa durata del relativo permesso a costruire;
 - c) qualsiasi materiale di risulta derivante dalle lavorazioni effettuate dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente;
 - d) il ripristino di eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente;
 - e) nessun compenso potrà essere richiesto a questo Servizio per eventuali danni in caso di sommersione dalle acque di piena;
 - f) nell'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'opera, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
 - g) la Ditta richiedente dovrà garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione sia del vecchio che del nuovo alveo, fino alla conclusione dell'iter procedurale relativo alla demanializzazione del nuovo alveo e sdemanializzazione del vecchio alveo;
 - h) dovrà essere evitato qualsiasi aumento di portata riconducibile alle opere assentite (rispetto dell'invarianza idraulica);
6. in merito al 1° Stralcio (Depuratore):
 - a) tutti i percorsi sopraelevati dovranno essere raggiungibili mediante scale fisse a gradini e le

andatoie/ passerelle dovranno essere idoneamente parapettate;

- b) le zone dei locali sottostanti il piano di calpestio, (ad es. locale vagliatura), dovranno essere raggiungibili mediante scale fisse a gradini;

7. in merito al 2° Stralcio (Macello):

- a) nel locale rigaglie e zampe dovrà essere garantito un idoneo rapporto di illuminazione e aerazione naturale, con visione di elementi paesaggistici; nei restanti locali di lavorazione dovrà essere potenziata l'illuminazione naturale ad eccezione del locale arrivo e scarico vivo;
- b) nel locale tecnico destinato alle UTA di ventilazione dovrà essere garantito un rapporto di illuminazione e aerazione naturale verso l'esterno tale da garantire, in prossimità delle attrezzature ivi installate, un fattore medio di luce diurna non inferiore a 0,7%;
- c) sulla copertura dovrà essere realizzato idoneo parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m (art. 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"), inoltre dovrà essere realizzato idoneo accesso mediante prolungamento della scala in muratura del locale macchine termoventilanti;
- d) i lucernai dovranno essere rialzati di almeno 1 m rispetto al piano di calpestio o dotati di rete antisfondamento;
- e) tutte le emissioni di gas, polveri, vapori, fumi e odori nelle varie fasi del processo produttivo, ivi compreso il lavaggio delle casse, dovranno essere captate immediatamente vicino al punto di emissione ed espulsi in copertura. Inoltre, l'impianto di ventilazione/aspirazione utilizzato per l'asciugatura dei locali nelle fasi di lavaggio dovrà essere indipendente dagli altri impianti di aerazione forzata dei locali;
- f) dovranno essere valutati e realizzati gli opportuni accorgimenti tecnici e strutturali per la sostituzione, in condizione di sicurezza, delle attrezzature del locale macchine termoventilanti; qualora siano realizzati dei portoni le aperture dovranno essere dotate di idonei parapetti;
- g) nella progettazione delle singole postazioni di lavoro, ivi compreso la fase di appendimento degli animali, dovranno essere valutati, preventivamente, sia la rumorosità dei macchinari sia il rispetto dei principi di ergonomia secondo quanto previsto dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; tali principi dovranno essere

inoltre utilizzati anche nella scelta e nel lay out delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento all'altezza dei piani di lavoro e all'utilizzo di materiali fonoassorbenti;

- h) le postazioni di lavoro collocate in altezza dovranno essere accessibili in sicurezza mediante scale fisse a gradini e le andatoie/passarelle dovranno essere idoneamente parapettate;
 - i) al momento della richiesta dell'agibilità dei locali dovrà essere presentato certificato di collaudo, redatto da tecnico competente, che attesti la conformità ai dati progettuali e la corretta installazione da parte del costruttore. Nel collaudo dovranno essere verificati i seguenti requisiti tecnologici e microclimatici: sistemi di filtrazione sia sull'aria esterna che sul ricircolo, portate, velocità di diffusione dell'aria in ambiente, rumorosità indotta dall'impianto e dalle canalizzazioni, sistema di controllo della temperatura e dell'umidità relativa. In riferimento al ricircolo dovranno essere indicate le modalità di controllo dello stesso fatta salva la portata minima di area esterna indicata. Dovrà essere inoltre allegato uno schema di progetto dell'impianto "come realizzato";
 - j) nella progettazione definitiva degli ambienti del 2° stralcio dovranno essere individuati idonei locali con accesso direttamente dall'esterno, dotati di servizio igienico, spogliatoio e locale archivio, per gli operatori del Servizio veterinario dell'Ausl addetti allo stabilimento;
8. con riferimento al parametro odori, si prescrive l'esecuzione di due campagne di rilievo degli odori mediante olfattometria dinamica, una allo stato attuale e una post operam, di cui un campionamento dopo l'esecuzione del depuratore ed uno dopo l'esecuzione del macello, presso i ricettori maggiormente sensibili in base allo studio presentato al fine di verificare quanto riportato nello studio *Valutazione numerica della dispersione di odori e inquinanti*; entrambe le campagne di rilevamenti dovranno essere effettuate preferibilmente nella stagione secca (luglio-agosto) o comunque in condizioni meteo-climatiche comparabili e prive di precipitazioni;
9. qualora durante le attività di cantiere si verificino intersezioni tra scavo ed altezza della falda, siano messi in opera tutti i dispositivi atti ad evitare il contatto di possibili inquinanti con la falda; in particolare dovranno essere messi in atto i dispositivi per abbassare il livello della falda nell'area di cantiere (pozzi, wellpoint, ecc.), ed evitarne l'intersezione con l'attività di cantiere;

10. dovrà essere realizzata una barriera di tipo autostradale di altezza pari a 3 m prima dell'inizio delle attività di cantiere atta a garantire, per tipologie costruttive, il rispetto dei limiti vigenti presso il ricettore n. 2;
11. il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
12. il Gestore deve rispettare tutto quanto previsto al Piano di Monitoraggio e Controllo del Documento di AIA. In particolare deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che intervengano aumentando la potenza sonora dei macchinari installati o incrementando le sorgenti sonore presenti. In caso di variazioni deve essere sempre inoltrato all'Autorità Competente anche l'aggiornamento della Planimetria Allegato 3C delle sorgenti sonore;
13. fermo restando l'attuazione degli interventi indicati alla prescrizione 14, la ditta nell'assetto futuro deve rispettare presso tutti i ricettori esposti i valori limite differenziali di immissione pari a 5 dBA in periodo diurno e 3 dBA in periodo notturno.
14. in considerazione di quanto espresso al § C2.8 del documento di AIA, nei tempi individuati al paragrafo D1, si evidenziano le prescrizioni di carattere specifico di seguito riportate. Dovranno essere realizzati i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di duna in terra di altezza pari a 5 metri lungo il Confine con la Via Rio dell'Acqua e di lunghezza pari a 120 metri con sviluppo longitudinale dal locale deposito (fronte stabilimento wurstel) al nuovo potabilizzatore per la riduzione dell'impatto verso i ricettori R2 e R4; La ditta potrà, eventualmente, realizzare opere di mitigazione alternative rispetto alla duna in terra, (ad es. barriera acustica) che garantiscano le stesse prestazioni acustiche; in tal caso si dovrà considerare la fattibilità di un'eventuale implementazione della mitigazione, in funzione degli esiti delle verifiche acustiche da effettuare post operam e della eventuale necessità di ampliamento della stessa; tale eventualità dovrà essere comunicata come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e smi;
 - b) bonifica dei condensatori evaporativi (sorgente S26) attraverso insonorizzazione in grado di determinare una riduzione della potenza sonora dell'impianto di 15 dBA;
 - c) realizzazione di barriera acustica di altezza pari a 5 metri necessaria a circondare completamente la nuova

sorgente S98 Torre Clomar a servizio del nuovo macello polli;

- d) modifica del sistema di umidificazione della nuova sosta vivo (Sorgenti S100): al posto delle unità esterne il trattamento dell'aria deve essere effettuato con impianto interno allo stabilimento e senza l'ausilio di sorgenti esterne, senza determinare alcuna ricaduta sonora verso l'esterno.

Inoltre dovranno essere presentate all'autorità competente le seguenti relazioni:

- e) relazione a firma di TCA, contenente gli esiti delle misure fonometriche, da effettuare nel tempo di riferimento notturno presso i recettori R2, R58 e R56 per la verifica di conformità dello stato attuale; dette misure, atte a valutare l'efficacia delle opere di contenimento attuate, devono essere effettuate conformemente al DM 16/03/1998 (acquisendo rumore residuo e rumore ambientale). Qualora dalla relazione succitata emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento al fine del rispetto dei limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997, la ditta dovrà presentare contestualmente, con le modalità della modifica non sostanziale, un piano degli interventi previsti e relativi tempi di attuazione;
- f) relazione tecnica contenente l'esito di due rilievi fonometrici da effettuarsi, nel tempo di riferimento notturno, in corrispondenza di due recettori presi a campione (R17 e R45), al fine di verificare acusticamente, nello stato attuale, il limite di immissione assoluto previsto all'interno delle fasce di pertinenza acustica (ex DPR 142/2004) delle infrastrutture viarie via del Rio e via San Vittore. Qualora dalle suddette misure venisse confermata la criticità evidenziata nello studio previsionale, dovrà essere presentata, con le modalità della modifica non sostanziale, una relazione tecnica contenente un piano degli interventi attuabili per il superamento di tale criticità e tempi tecnici di realizzazione.;
- g) relazione, a firma di TCA, in seguito all'attuazione delle modifiche progettuali previste per lo stato futuro (realizzazione del nuovo macello) contenente gli esiti delle misure fonometriche, da effettuare in corrispondenza dei recettori R2, R58 e R56; dette misure, atte a valutare il rispetto dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno, devono essere effettuate conformemente al DM 16/03/1998 (acquisendo rumore residuo e rumore ambientale).
15. il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore con la periodicità di cui al § D 3 "Piano

di monitoraggio e controllo " del Documento di AIA;

16. le tempistiche e le modalità di esecuzione contenute nelle suddette prescrizioni relative al contenimento dell'impatto acustico sono contenute nell'Allegato 1 del Documento di AIA;

17. durante le attività di cantiere le aree di transito non pavimentate, le aree di accumulo (cumuli compresi), e le aree di movimento terra (scavo, carico, scarico) debbano essere adeguatamente tenute ad un livello di umidità tale da impedire il sollevamento di polveri indipendentemente dalla presenza di venti. Tale umidificazione dovrà essere effettuata mediante bagnatura o con autobotte o con spruzzatori/nebulizzatori opportunamente ubicati in modo da coprire tutte le aree sopra elencate, con una frequenza non inferiore a 4 volte al giorno (orario lavorativo), di cui due la mattina e due il pomeriggio, ciascuna per un tempo sufficiente da umidificare adeguatamente le superfici interessate e con una frequenza tale da impedire l'asciugatura di dette aree o superfici. Tale operazione sarà ovviamente esclusa nei giorni piovosi;

18. i camion trasporto terre o materiali da demolizione dovranno essere mantenuti coperti durante il trasporto;

b) di dare atto che Arpae ha approvato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera quale parte integrante;

c) di dare atto che i contenuti dei pareri dell'Azienda U.S.L. di Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/9324, del Comune di Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/9324, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. Arpae n. PGFC/2016/8876, della Provincia di Forlì-Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/8873, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti AVI.COOP S.c.a. e GE.SCO S.r.l.;

f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione

Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Cesena, AUSL Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- g) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 20.000.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura pari allo 0,04% decurtato del 50% sulla base del comma 2 art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., in quanto trattasi di azienda certificata ISO 14001, e quantificate in € 4.000,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;
- h) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricompresa e sostituita, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i., all'interno della presente Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce l'Allegato 1 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica di cui al procedimento unico 39/PROU/2015 effettuato ai sensi del DPR 160/2010 in capo all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'interno del quale è ricompreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al presente atto;
- j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.